

## **PROTOCOLLO D'INTESA**



*L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna*

rappresentati rispettivamente dal Direttore Generale Enrico Tocco e dai Direttori Generali Roberto Angelo Abis dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e delle Politiche Sociali e Angela Maria Ruiu dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *“progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”* e la definizione di *“livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”*;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 e, in particolare, l'art. 2 che prevede, sentite le ANCI regionali, apposite intese in ambito regionale tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni primavera, secondo modalità coerenti con il sistema statale e regionale e sulla base di linee operative fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione;

SENTITA l'ANCI regionale;

CONSIDERATO che in attuazione dell'Accordo sancito in Conferenza unificata il 29 settembre 2009, per l'anno scolastico 2009-2010, sono state autorizzate al funzionamento sul territorio regionale n. 86 sezioni primavera di cui n. 65 hanno fruito di apposito contributo statale e n. 21 di apposito contributo regionale;

PRESO ATTO che, come previsto dall'art.6 dell'Accordo 7 ottobre 2010, per l'esercizio finanziario 2010 le risorse statali complessive da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali sono quantificate in € 23.500.000,00;

VISTA la tabella di riparto percentuale allegata all'Accordo succitato da cui risulta che alla Regione Sardegna sarà assegnato il 5,96% delle risorse suindicate ovvero € 1.400.600,00;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 700.000,00 da parte della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali per consentire prioritariamente la prosecuzione delle sezioni primavera già realizzate presso Comuni del territorio regionale;

VALUTATA l'opportunità di consentire l'attivazione di nuove sezioni primavera

*sottoscrivono*  
**LA PRESENTE INTESA**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

### **Articolo 2**

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo includendovi, nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, prioritariamente le sezioni primavera autorizzate e finanziate nell'anno scolastico 2009/2010, per le quali permangono, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione e, in subordine, nuove sezioni primavera che potranno essere attivate presentando apposito progetto educativo tramite specifica istanza da inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna entro il termine che verrà successivamente specificato con apposita circolare. Il progetto dovrà essere definito sulla base dei criteri generali di cui al punto .5 dell'Accordo 14 giugno 2007 richiamato dall'art.1 dell'Accordo 7 ottobre 2010 e dovrà essere predisposto assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica della sezione primavera con le istituzioni dell'infanzia a cui sono aggregate e redatto utilizzando l'apposita scheda predisposta dal Tavolo Tecnico Interistituzionale.

La valutazione dei progetti verrà effettuata dal succitato Tavolo Tecnico sulla base dei seguenti criteri :

#### **A . QUALITA' PROGETTUALE**

A1) Qualità pedagogica

A2) Flessibilità e originalità organizzativa

#### **B. RISPONDEZZA AI BISOGNI**

B1) Motivazione dell'intervento (dati di contesto, caratteristiche dei destinatari)

B2) Indicazione degli obiettivi e dei risultati attesi (concretezza e coerenza).

#### **C. ORGANIZZAZIONE**

C1) Articolazione temporale ed organizzativa (chiarezza e coerenza)

C2) Indicazioni sulle risorse professionali (rapporto personale educativo/bambini)

#### **D. PRIORITA' Sociale e Territoriale**

Conclusa la valutazione il Tavolo Tecnico provvederà a stilare apposita graduatoria.

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera autorizzata è commisurato al numero dei bambini frequentanti e alla durata oraria del servizio giornaliero secondo il seguente prospetto:

- sezioni con 15-20 bambini: 22 mila euro per orario fino a sei ore e 26 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 10-14 bambini: 16 mila euro per orario fino a sei ore e 20 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 5-9 bambini: 10 mila euro per orario fino a sei ore e 13 mila per orario da 7 a 9 ore.

### Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo quadro del 7 ottobre 2010, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, in conformità al punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007 e all'art.3 dell'Accordo del 7.10.2010 sono i seguenti :

- a) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- b) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2010; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente. Conformemente a quanto previsto dall'art.23 del Regolamento di attuazione dell'art.43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23 : *“Le sezioni sperimentali possono inoltre prevedere la presenza di bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi”*;
- c) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- d) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- e) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- f) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- g) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo e con adeguata presenza di personale ausiliario qualificato;
- h) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;
- i) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- j) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

### Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo quadro del 7 ottobre 2010 è stato attivato presso l'Ufficio Scolastico Regionale il Tavolo Tecnico Interistituzionale con Decreto Direttoriale prot. n. 14504 del 5.11.2010, con finalità di indirizzo e verifica, di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza, di accertamento della permanenza dei requisiti iniziali di ammissione delle sezioni primavera già autorizzate e funzionanti nell'anno scolastico 2009/2010 ed infine di valutazione delle richieste di contributi finanziari per nuovi progetti di offerta formativa per bambini dai 2 ai 3 anni.

Relativamente alle nuove richieste di attivazione di sezioni primavera il Tavolo Tecnico Interistituzionale predispone apposita graduatoria, mentre per le sezioni primavera già autorizzate e finanziate nell'anno scolastico 2009/2010 provvede a redigere apposito elenco.

L'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla erogazione del contributo pubblico nei confronti delle sezioni autorizzate dai Comuni nei limiti degli stanziamenti disponibili.

L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali – provvede ad erogare le risorse di propria competenza alle sezioni individuate dal Tavolo Tecnico Interistituzionale.

Si conviene sulla importanza del ruolo dei Comuni, quali regolatori del servizio, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni e per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa.

### **Articolo 5**

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2010-2011.

Ufficio Scolastico Regionale  
per la Sardegna  
F.to Direttore Generale  
Enrico Tocco

Assessorato Regionale  
dell'Igiene e Sanità e  
dell'Assistenza Sociale  
F.to Direttore Generale delle  
Politiche Sociali  
Roberto Angelo Abis

Assessorato Regionale della  
Pubblica Istruzione, Beni  
Culturali, Informazione,  
Spettacolo e Sport  
F.to Direttore Generale  
Angela Maria Ruiu

Cagliari, 5 novembre 2010